



Comune di Sant'Agata sul Santerno
(Provincia di Ravenna)

ORDINANZA
N. 5 DEL 13/03/2025

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA CHIUSURA TEMPORANEA DEL PARCO VATRENUM, AREA SGAMBAMENTO CANI, PARCO DEL RISORGIMENTO E PARCO CAVE DI SABBIA FINO ALLA CESSAZIONE DELLA SITUAZIONE DI EMERGENZA

IL SINDACO

Richiamate la proprie precedenti ordinanze:

- n. 2 del 13/03/2025 “Attivazione del Centro Operativo Comunale C.O.C.” a seguito dell'allerta codice colore rosso emanata in data 13/03/2025 dall’Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, che prevede un interessamento del territorio comunale;
- n. 3 del 13/03/2025 “ Chiusura centri diurni anziani, centri socio occupazionali, centri diurni socio riabilitativi per disabili, palestre, centri sportivi, centri culturali comunali, cimiteri comunali, centri ricreativi e di aggregazione giovanile e divieto di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico e delle attività culturali, ricreative, sportive e religiose”;

Vista l’Allerta di Protezione Civile emanata dalla Regione Emilia Romagna – Centro Operativo Regionale di Protezione Civile n. 028 del 13/05/2025 che prevede allerta rossa per criticità idraulica, nella zona D1, che prevede interessamento pertanto anche per il territorio comunale, dalle ore 00:00 del giorno 14/03/2025 alle ore 00:00 del 15/04/2025;

ATTESO che stante l’urgenza manifestata, qualsiasi indugio nel provvedere a quanto sopra potrebbe mettere in serio pericolo l’incolumità pubblica e privata;

CONSIDERATO che, a causa del pericolo per la pubblica incolumità sopra descritto, si ritiene necessario procedere ad interdire luoghi di aggregazione vicini agli argini del fiume Santerno che rimarranno accessibili solamente agli Enti e alle Ditte coinvolti nel superamento dell’emergenza in corso;

INDIVIDUATI il Parco Vatrenus, il Parco del Risorgimento, l’area sgambamento cani e il parco Cave di Sabbia quali aree soggette ad aggregazione e vicine all’argine sinistro del fiume Santerno;

RITENUTO sulla scorta dell’attuale situazione del territorio comunale di mantenere tale stato fino al cessato allerta, nelle zone a rischio esondazione;

SENTITI i Tecnici ed i Responsabili della Protezione Civile e dei Lavori Pubblici del Comune, l’Agenzia Regionale di Protezione Civile e il Centro Coordinamento Soccorsi;

DATO ATTO che lo stato di evacuazione, sulla scorta dell'attuale situazione del territorio comunale, viene mantenuto fino al cessato allerta, nelle zone a rischio esondazione;

VISTI:

- il D.lgs 1/2018 "Codice della Protezione Civile"
- l'art. 54 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii

DATO ATTO che viene omessa la comunicazione di avvio di procedimento - ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 07/08/1990 - stante l'urgenza di provvedere;

ORDINA

1. DI PROVVEDERE ALLA CHIUSURA TEMPORANEA DEL PARCO VATRENUS, PARCO DEL RISORGIMENTO, AREA SGAMBAMENTO CANI E PARCO CAVE DI SABBIA FINO ALLA CESSAZIONE DELLA SITUAZIONE DI EMERGENZA

2. alle persone non addette alle attività emergenziali che intendano addentrarsi nelle aree sopra indicate il divieto di transito e sosta Parco Vatrenus, Parco del Risorgimento, Area sgambamento cani e il Parco Cave di sabbia onde evitare di mettere a rischio la propria incolumità e di ostacolare gli interventi degli addetti ai lavori nelle operazioni di ripristino e di soccorso;

Gli Uffici comunali e dell'Unione competenti sono incaricati di porre in essere tutte le attività necessarie in ordine alla messa in sicurezza dell'area e della popolazione interessata.

DISPONE

- il divieto di quanto sopra descritto dalla data odierna e fino alla cessazione della situazione di emergenza e ripristino delle normali condizioni di sicurezza;
- fatta salva la denuncia all'Autorità Giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato e le sanzioni già stabilite da Leggi statali, della Regione Emilia-Romagna o da altri Regolamenti, chi contravviene alle disposizioni della presente Ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 a Euro 1.500,00 pagamento in misura ridotta 500,00;

AVVERTE CHE

a norma dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 07/08/1990 avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso:

- al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza, della presente ordinanza;
- straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di notifica.

COMUNICA

che l'Ufficio responsabile del procedimento è l'Area Territorio – Ufficio Tecnico del comune di S. Agata sul Santerno – Piazza Garibaldi n. 5 S. Agata sul Santerno (RA).

Sindaco
Riccardo Sabadini